

TI_GERICHTE 11.2002.115 vom 14. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.115

FR: TI_GERICHTE 11.2002.115 du 14 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2002.115 del 14 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2). La decisione impugnata, emessa il 12 settembre 2002, è stata intimata il giorno stesso all'allora patrocinatrice della ricorrente, che l'ha ricevuta l'indomani. Interposto il 3 ottobre 2002, l'appello è pertanto tempestivo.

E. 2

L'autorità di vigilanza, richiamati i presupposti che disciplinano il ripristino dell'autorità parentale su un figlio maggiorenne, ha rilevato che i documenti prodotti con il ricorso erano già noti prima che fosse emanata la decisione del 21 novembre 2001 e che l'interessata non adduceva elementi nuovi suscettibili di rimettere in discussione la revoca dell'autorità parentale. L'appellante si duole che non siano stati condotti approfondimenti sulla sua idoneità a occuparsi del figlio e chiede che questa Camera rimedi al diniego di giustizia formale assumendo le prove che essa aveva indicato all'autorità di vigilanza, in particolare l'audizione di testimoni, e abbia a reintegrarla nell'autorità parentale sul figlio, sopprimendo l'interdizione. In subordine essa postula il rinvio degli atti alla Commissione tutoria per un complemento di istruttoria.

E. 3

Il maggiorenne interdetto che ha padre o madre è di regola posto sotto l'autorità parentale anziché sotto tutela (art. 385 cpv. 3 CC). I genitori non hanno un diritto automatico al ripristino della loro autorità parentale (Häfeli in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 29 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 33 ad art. 385 CC). L'autorità tutoria deve verificare se il ripristino dell'autorità parentale sia nell'interesse dell'interdetto (Häfeli , op. cit., n. 31 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer , op. cit., n. 34 e 35 ad art. 385 CC). La decisione con cui l'autorità tutoria pone un maggiorenne sotto l'autorità parentale di un genitore o revochi tale autorità può sempre essere modificata nell'interesse dell'interdetto (Schnyder/Murer , op. cit., n. 46 ad art. 385 CC). Essa può essere impugnata con il ricorso tutelare dell'art. 420 CC (Schnyder/Murer , op. cit., n. 46 ad art. 385 CC).

E. 4

Nella fattispecie l'appellante è stata privata dell'autorità parentale sul figlio maggiorenne (art. 385 cpv. 2 CC) – come si è visto – con decisione emessa dalla Commissione tutoria regionale il 22 agosto 2001 (doc. 3). Il ricorso da essa introdotto all'autorità di vigilanza è

stato respinto il 21 novembre 2001 (doc. 11) e l'appello interposto a questa Camera è stato dichiarato irricevibile il 7 marzo 2002 (inc. _____). La revoca dell'autorità parentale è passata così in giudicato e ha acquisito carattere definitivo. Si tratta quindi di determinare, in concreto, se dopo il 22 agosto 2001 si siano verificati fatti nuovi che inducano a ritenere opportuno il ripristino dell'autorità parentale (Schnyder/Murer , op. cit., n. 46 ad art. 385 CC).

E. 5

L'appellante motiva la sua richiesta con la pretesa capacità di gestire il figlio, di cui si occupa personalmente, chiedendo un'approfondita istruttoria sulla sua idoneità genitoriale, a suo dire trascurata sia dalla Commissione tutoria sia dall'autorità di vigilanza. Ora, nel ricorso del 9 settembre 2002 all'autorità di vigilanza essa aveva affermato di avere prelevato il figlio dalla Fondazione “ _____ ” (ciò che la Commissione tutoria le aveva rimproverato nella decisione del 22 agosto 2001) per sottrarre _____ alle pressioni psicologiche cui era sottoposto e allo stato di disagio che denotava. A sostegno delle sue asserzioni la ricorrente aveva prodotto due certificati medici (del 5 ottobre 2000 e del 1° febbraio 2002: doc. B e C) in cui figurava che il ragazzo presentava un ematoma esteso alla spalla destra e piccole abrasioni alla spalla sinistra, un certificato medico del 26 febbraio 2002 (doc. E) attestante che essa ha uno stato di salute soddisfacente, senza malattie gravi limitanti le sue capacità intellettuali o le sue attitudini fisiche, tre dichiarazioni di conoscenti della famiglia sulle cure da lei prestate al figlio (doc. D) e due lettere del 1972 e del 1980, scritte dal padre del ragazzo. Essa aveva richiamato inoltre le cartelle cliniche proprie e del figlio, gli incarti relativi al figlio presso le Fondazioni “ _____ ” di _____ e “ _____ ” di _____, sollecitando l'escussione testimoniale di quattro suoi conoscenti.

E. 6

Contrariamente a quanto assume l'autorità di vigilanza, parte della documentazione prodotta dall'interessata in sede di ricorso era nuova, essendo successiva alla decisione presa il 21 novembre 2001 (doc. C, D e E). La circostanza non è tuttavia decisiva. Nel caso concreto occorre verificare, come detto, se dopo il 22 agosto 2001, data della revoca dell'autorità parentale, siano intervenuti mutamenti sostanziali nella situazione dell'interdetto o della madre, tali da giustificare il ripristino dell'autorità medesima. Al proposito non si deve dimenticare che la Commissione tutoria aveva revocato l'autorità parentale non solo perché la madre aveva ritirato _____ dalla Fondazione “ _____ ”, ma anche perché sussistevano violenti conflitti tra madre e figlio e per carenze della genitrice nella gestione dei conti dell'interdetto (in particolare perché mancavano documenti giustificativi sulle spese, doc. 5). L'asserita situazione di disagio del figlio presso la Fondazione “ _____ ”, l'idoneità della madre a prendersi cura di lui e le continue cure che essa gli ha prodigato erano note alla Commissione tutoria il 22 agosto 2001. Già a un primo esame un'ulteriore istruttoria, in particolare l'audizione dei testi indicati nel ricorso del 12 settembre 2002, appariva dunque superflua.

E. 7

L'appellante ribadisce di essere idonea a occuparsi del figlio, di cui si è sempre presa cura con assiduità, ma non adduce mutamenti della situazione dopo il 22 agosto 2001. Essa non indica alcun nuovo elemento che possa far riconsiderare l'opportunità del ripristino dell'autorità parentale, né il fascicolo processuale consente di intravederne. In siffatte

circostanze non vi è spazio per i complementi istruttori auspicati, che non porterebbero verosimilmente alcun nuovo elemento ai fini del giudizio, già per il fatto che si incentrerebbero sull'idoneità genitoriale dell'appellante e sulle circostanze che l'hanno indotta a mettere fine al soggiorno del figlio presso la citata fondazione. La massima ufficiale e il principio inquisitorio, applicabili nel diritto di tutela (DTF 124 I 44 consid. 3d), non impongono all'autorità di assumere mezzi istruttori che, a un apprezzamento anticipato delle prove, non appaiano decisivi (DTF 122 I 53 consid. 4a con rinvii, 119 Ib 492 consid. 5 b/bb). Ciò è appunto il caso in concreto. L'idoneità della madre e le cure personali da lei prestate al figlio, come si è detto, non sono i soli elementi da considerare per il ripristino dell'autorità parentale su un interdetto maggiorenne (Häfeli , op. cit., n. 31 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer , op. cit., n. 34 e 35 ad art. 385 CC). Altri elementi di rilievo non sono stati allegati, né si desumono dagli atti. Non sussiste ragione quindi per esperire l'istruttoria cui ha rinunciato l'autorità di vigilanza. Infondato, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

E. 8

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili, la Commissione tutoria regionale e il tutore non avendo presentato osservazioni all'appello. Per questi motivi, vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: – Commissione tutoria regionale _____, _____ a; – avv. _____, _____; – _____, Ufficio del tutore ufficiale, _____ (per _____). Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.